

Le regole per portare un passeggero in motorino

www.governo.it

Presentazione

Hai il motorino nuovo, con la targa nuova e l'omologazione europea e sei maggiorenne?

Allora dal 14 luglio puoi portare dietro di te un passeggero.

Da questa data entra in vigore infatti il decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 6 marzo 2006 (file in formato .pdf), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 aprile, che prevede le modalità di rilascio del nuovo certificato di circolazione per i ciclomotori e della nuova targa. La normativa completa le modifiche, già introdotte nel 2004, all'art. 97 del Codice della strada.

Le disposizioni applicative (file in formato .pdf) sono state pubblicate con decreto del 15 maggio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla Gazzetta ufficiale n. 132 del 9 giugno 2006.

In sintesi, diventa obbligatoria, ma solo per motorini o microcar che scendono in strada per la prima volta il 14 luglio, la nuova targa: più grande e composta da 6 caratteri la cui sequenza viene stabilita dal Ministero.

La nuova targa, abbinata al veicolo e al certificato di circolazione, identifica il soggetto che si dichiara proprietario al momento del rilascio.

Sarà quindi una targa "personale", ma potrà essere assegnata a un solo ciclomotore. Se possedete più di un ciclomotore dovrete quindi dotarvi di più targhe.

La carta di circolazione conterrà le generalità del proprietario del mezzo, la targa, le caratteristiche tecniche del motorino e l'eventuale omologazione al trasporto del passeggero.

Ogni passaggio di proprietà del mezzo dovrà essere comunicato alla Motorizzazione o alle agenzie abilitate al rilascio di targhe e certificato di circolazione. Il vecchio proprietario mantiene la targa - che può distruggere se non intende utilizzarla più - mentre il nuovo proprietario deve richiedere il rilascio di una nuova targa o l'assegnazione della targa già in suo possesso al nuovo veicolo.

La Motorizzazione civile deve essere avvisata anche quando si vuole distruggere la targa rimasta inutilizzata o si vuole rottamare il motorino.

Lo stesso vale per lo smarrimento, il furto o la distruzione accidentale della targa o del mezzo. Modalità queste che dovrebbero rendere più facile identificare i motorini rubati o i passaggi di proprietà sospetti.

Come mettersi in regola

Per i proprietari dei vecchi motorini (in circolazione prima del 14 luglio 2006) non c'è l'obbligo di passare alla nuova targa e quindi alla nuova disciplina a meno che non si voglia viaggiare in due.

Pertanto chi possiede un vecchio motorino ma vuole avere la possibilità di trasportare un passeggero senza incappare nella multa oltre ad avere 18 anni dovrà:

verificare con la casa costruttrice o con la Motorizzazione Civile se il ciclomotore che possiede è omologato per il trasporto del passeggero;
eventualmente chiedere la nuova targa e la sostituzione della carta di circolazione.

Le sanzioni

Circolare in due su un ciclomotore non omologato determina l'applicazione dell'art. 170 del Codice della Strada (sanzione pecuniaria da euro 68,00 a euro 275,00 senza possibilità di pagamento in misura ridotta e confisca del ciclomotore ai sensi dell'art. 213 c.d.s.).

Avere meno di 18 anni e viaggiare in due su un ciclomotore omologato per il trasporto di un passeggero determina l'applicazione dell'art. 115, comma 4 del Codice della strada (sanzione pecuniaria di euro 35,00 e fermo amministrativo del ciclomotore per 30 giorni).

Nuovo codice della strada (decreto legislativo N. 285 del 30/04/1992)

Articolo 170

Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente (1).
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. (2)
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. (2)

7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Dal 1° luglio 2004, secondo quanto stabilito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003, il comma è sostituito come segue:

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

(2) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.